

L. 5-3-2001 n. 57

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 marzo 2001, n. 66.

**L. 5 marzo 2001, n. 57 <sup>(1)</sup>.**

**Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.**

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 marzo 2001, n. 66.

---

## TITOLO I

### Regolazione dei mercati

#### Capo I

#### Interventi nel settore assicurativo

**1.** *Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore.*

[1. ... <sup>(2)</sup>.

2. Le imprese di assicurazione danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12-*bis* della [legge 24 dicembre 1969, n. 990](#), introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, le comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 12-*bis* della [legge 24 dicembre 1969, n. 990](#), introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate nel periodo compreso tra il 1° e il 10 aprile per il successivo semestre luglio-dicembre e nel periodo compreso tra il 1° e il 10 ottobre per il successivo semestre gennaio-giugno] <sup>(3)</sup>.

---

<sup>(2)</sup> Aggiunge l'art. 12-*bis* alla [L. 24 dicembre 1969, n. 990](#).

<sup>(3)</sup> Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al [D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209](#), con i limiti e la decorrenza

indicati nel comma 4 dello stesso articolo.

---

## **2. Funzioni di vigilanza dell'ISVAP.**

[1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) dall'*articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576*, e successive modificazioni, sono estese, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, alle disposizioni contenute nell'articolo 1 nonché nel presente articolo.

2. Il ritardo, l'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 12-*bis* della *legge 24 dicembre 1969, n. 990*, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a venti milioni di lire <sup>(4)</sup>. In caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni, la sanzione è raddoppiata <sup>(5)</sup>. La violazione della disposizione di cui all'articolo 12-*quater*, comma 3, della citata *legge n. 990 del 1969*, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire nove milioni in relazione a ciascun illecito, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 12-*quater*.

3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito dalla *legge 30 luglio 1998, n. 281*, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e a cofinanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al CNCU stesso dalla *legge 30 luglio 1998, n. 281*, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato <sup>(6)</sup>.

4. All'articolo 2, comma 5-*quater*, del *decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 maggio 2000, n. 137*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al terzo periodo, le parole: «con cadenza trimestrale» sono soppresse;
- b) il quarto periodo è soppresso.

5. ... <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>.

---

(4) Periodo soppresso dall'[art. 22, L. 12 dicembre 2002, n. 273](#).

(5) Periodo soppresso dall'[art. 22, L. 12 dicembre 2002, n. 273](#).

(6) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 24 maggio 2001, n. 274](#).

(7) Aggiunge il comma 5-*quater* all'[art. 2, D.L. 28 marzo 2000, n. 70](#).

(8) Articolo abrogato dal comma 1 dell'[art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209](#), con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.

---

### **3. Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione.**

[1. ... <sup>(9)</sup>.

2. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 3 dell'articolo 12-*ter* della [legge 24 dicembre 1969, n. 990](#), introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge <sup>(10)</sup> <sup>(11)</sup>.

---

(9) Aggiunge l'[art. 12-ter alla L. 24 dicembre 1969, n. 990](#).

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il [D.M. 20 febbraio 2004, n. 74](#).

(11) Articolo abrogato dal comma 1 dell'[art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209](#), con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.

---

### **4. Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli.**

[1. ... <sup>(12)</sup> <sup>(13)</sup>.

---

(12) Aggiunge l'art. 12-*quater* alla L. 24 dicembre 1969, n. 990.

(13) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al *D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209*, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**5.** Modifiche al *decreto-legge n. 857 del 1976*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 39 del 1977*.

[1. ... <sup>(14)</sup> <sup>(15)</sup>.

2. In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui all'allegato A annesso alla presente legge. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a € 674,78 <sup>(16)</sup>;

b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di € 39,37 <sup>(17)</sup> per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno <sup>(18)</sup>.

3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato <sup>(19)</sup>.

4. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato <sup>(20)</sup> <sup>(21)</sup>.

5. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e

della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità <sup>(22)</sup> <sup>(23)</sup>.

6. Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT <sup>(24)</sup> <sup>(25)</sup>.

7. ... <sup>(26)</sup> ] <sup>(27)</sup> <sup>(28)</sup>.

---

(14) Sostituisce, con cinque commi, gli originari commi primo, secondo e terzo dell'art. 3, *D.L. 23 dicembre 1976, n. 857*.

(15) La Corte costituzionale, con *ordinanza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 126* (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2, 3, e 4, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

(16) L'originario importo di lire un milione duecentomila è stato modificato in euro 634,62, a decorrere dal mese di aprile 2002, dall'art. 1, *D.M. 30 luglio 2002* (Gazz. Uff. 9 agosto 2002, n. 186); in euro 650,49, a decorrere dal mese di aprile 2003, dall'art. 1, *D.M. 22 luglio 2003* (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 175); in euro 663,50, a decorrere dal mese di aprile 2004, dall'art. 1, *D.M. 3 giugno 2004* (Gazz. Uff. 10 giugno 2004, n. 134); in euro 674,78, a decorrere dal mese di aprile 2005, dall'art. 1, *D.M. 10 giugno 2005* (Gazz. Uff. 21 giugno 2005, n. 142). Vedi, ora, gli importi di cui all'art. 139, *D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209*.

(17) L'originario importo di lire settantamila è stato modificato in euro 37,02, a decorrere dal mese di aprile 2002, dall'art. 1, *D.M. 30 luglio 2002* (Gazz. Uff. 9 agosto 2002, n. 186); in euro 37,95, a decorrere dal mese di aprile 2003, dall'art. 1, *D.M. 22 luglio 2003* (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 175); in euro 38,71, a decorrere dal mese di aprile 2004, dall'art. 1, *D.M. 3 giugno 2004* (Gazz. Uff. 10 giugno 2004, n. 134); in euro 39,37, a decorrere dal mese di aprile 2005, dall'art. 1, *D.M. 10 giugno 2005* (Gazz. Uff. 21 giugno 2005, n. 142). Vedi, ora, gli importi di cui all'art. 139, *D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209*.

(18) La Corte costituzionale, con *ordinanza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 126* (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2, 3, e 4, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

(19) La Corte costituzionale, con *ordinanza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 126* (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1,

2, 3, e 4, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

(20) Comma così sostituito dall'*art. 23, comma 3, L. 12 dicembre 2002, n. 273*.

(21) La Corte costituzionale, con *ordinanza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 126* (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2, 3, e 4, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

(22) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 3 luglio 2003*.

(23) La Corte costituzionale, con *ordinanza 16-29 dicembre 2004, n. 434* (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, sollevate dal giudice di pace di Roma.

(24) Comma così modificato dall'*art. 21, comma 5, L. 12 dicembre 2002, n. 273*.

(25) All'aggiornamento degli importi di cui al comma 2 si è provveduto con *D.M. 30 luglio 2002* (Gazz. Uff. 9 agosto 2002, n. 186), con *D.M. 22 luglio 2003* (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 175), con *D.M. 3 giugno 2004* (Gazz. Uff. 10 giugno 2004, n. 134) e con *D.M. 10 giugno 2005* (Gazz. Uff. 21 giugno 2005, n. 142).

(26) Sostituisce, con cinque commi, l'originario ottavo comma dell'*art. 3, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857*.

(27) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al *D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209*, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.

(28) La Corte costituzionale, con *ordinanza 23 gennaio-1° febbraio 2006, n. 33* (Gazz. Uff. 8 febbraio 2006, n. 6, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 41 della Costituzione.

---

*(commento di giurisprudenza)*

## **6. Ricorsi.**

[1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'*articolo 4 della legge 12*

agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 4 del [decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373](#), il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato irroga la sanzione per le infrazioni di cui all'articolo 5, è ammesso ricorso al giudice amministrativo che provvede a norma degli articoli 33, comma 1, e 45, comma 18, del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80](#).

2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da ogni altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni private, ivi compreso quello dell'attività di agente, di mediatore di assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo. È abrogata ogni diversa disposizione] <sup>(29)</sup>.

---

(29) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al [D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209](#), con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.

---

## Capo II

### **Interventi nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura**

**7.** *Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.*

1. Il Governo è delegato a emanare, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici

<sup>(30)</sup>.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta

giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:

a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;

b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;

d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari;

e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;

f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare

e sommersa;

h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale;

i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.

---

(30) In attuazione della delega prevista dal presente comma, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, vedi il [D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226](#); per il settore forestale, vedi il [D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227](#); per il settore agricolo, vedi il [D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228](#).

---

## **8. Principi e criteri direttivi.**

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 7, il Governo si atterrà ai principi e criteri contenuti nel capo I e nell'[articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e successive modificazioni, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive;

b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiari, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;

c) definizione delle attività connesse, ancorché non svolte nell'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonché alla fornitura di beni e servizi;

d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle attività di cui alle lettere a), b), c), l) e u), nonché degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo;

e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprietà coltivatrice;

f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la certificazione delle attività e la difesa dagli incendi boschivi;

g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal [\*regolamento \(CE\) n. 1257/1999\*](#) del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;

i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;

l) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;

m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversità, per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;

n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente ecocompatibilità, regolamentazione e promozione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilità della materia prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualità dei prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati e loro derivati;

o) sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari,

dei distretti rurali ed ittici;

p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualità e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima;

q) revisione della [legge 16 marzo 1988, n. 88](#), relativa agli accordi interprofessionali e dell'[articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#), relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;

r) revisione della [legge 20 marzo 1913, n. 272](#), e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal [decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#), nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;

s) revisione della [legge 9 febbraio 1963, n. 59](#), e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista;

t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione di rischi di mercato;

u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;

v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità e biologiche;

z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa nonché la valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari;

aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'articolo 7 ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;

bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale;

cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di

agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonché per la promozione dei prodotti italiani di qualità nel mercato internazionale;

dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività amministrativa in agricoltura;

ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e all'articolo 7;

ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitività di tali produzioni;

gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in attuazione della delega di cui all'articolo 7 ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.

2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'*articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50*, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I testi unici di cui al presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

---

**9.** *Modifica all'articolo 2 del decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996.*

1. ... <sup>(31)</sup>.

---

**(31)** Aggiunge due periodi al comma 6 dell'*art. 2, D.L. 17 giugno 1996, n. 321*.

---

### Capo III

#### Disposizioni in materia di privatizzazioni

**10.** *Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. Norme sulla cessione di energia elettrica.*

1. L'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazione dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica alle sole concessioni la cui titolarità sia stata conseguita per effetto della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 e alle concessioni di cui erano già titolari, con esclusione di quelle relative ai servizi pubblici locali, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 14, la cui proroga sia stata dichiarata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei prospetti informativi di vendita di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, in Italia o all'estero.

2. Restano impregiudicati, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005, i diritti di società partecipate da regioni alle quali siano affidate concessioni sulla base di leggi regionali.

3. ... <sup>(32)</sup>.

4. ... <sup>(33)</sup>.

---

<sup>(32)</sup> Aggiunge due periodi al comma 5 dell'art. 9, D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79.

<sup>(33)</sup> Aggiunge il comma 5-bis all'art. 14, D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79.

---

**11.** *Abuso di dipendenza economica e concorrenza.*

1. ... <sup>(34)</sup>.

2. ... <sup>(35)</sup>.

3. ... <sup>(36)</sup>.

4. All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al secondo periodo, le parole: «in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al

dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al dieci per cento», e le parole: «relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante» sono soppresse.

---

(34) Sostituisce il comma 3 dell'*art. 9, L. 18 giugno 1998, n. 192*.

(35) Aggiunge il comma 3-*bis* all'*art. 9, L. 18 giugno 1998, n. 192*.

(36) Aggiunge i commi da 2-*bis* a 2-*sexies* all'*art. 8, L. 10 ottobre 1990, n. 287*.

---

## **TITOLO II**

### **Incentivi e internazionalizzazione dei mercati**

#### **Capo I**

##### **Interventi a tutela e sostegno delle piccole e medie imprese**

**12.** *Modifiche ed integrazioni alla [legge 27 febbraio 1985, n. 49](#).*

1. Alla [legge 27 febbraio 1985, n. 49](#), e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui ai commi da 2 a 7.

2. All'articolo 1, comma 4, numero 1), sono soppresse le parole: «, purché determinatesi non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda».

3. Gli articoli 3, 5 e 6 sono abrogati.

4. ... <sup>(37)</sup>.

5. ... <sup>(38)</sup>.

6. Gli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 sono abrogati.

7. ... <sup>(39)</sup>.

8. L'*articolo 17, comma 2, della [legge 7 agosto 1997, n. 266](#)*, è abrogato. L'*articolo 15, comma 19, della [legge 11 marzo 1988, n. 67](#)*, si applica esclusivamente agli interventi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui all'*articolo 17, comma 6, della [legge 27 febbraio 1985, n. 49](#)*, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, si

provvede a determinare le modalità di dismissione delle partecipazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Resta fermo quanto disposto dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'*articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni.

---

(37) Sostituisce il comma 1 all'*art. 7, L. 27 febbraio 1985, n. 49*.

(38) Sostituisce l'*art. 8, L. 27 febbraio 1985, n. 49*.

(39) Sostituisce, con i commi da 2 a 6, gli originari commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'*art. 17, L. 27 febbraio 1985, n. 49*.

---

**13. Modifiche ed integrazioni alla *legge 8 agosto 1985, n. 443*.**

1. All'*articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443*, sono soppresse le parole: «la responsabilità limitata e».

2. ... <sup>(40)</sup>.

3. Nella *legge 8 agosto 1985, n. 443*, nei commi primo, terzo e quarto dell'*articolo 7*, le parole: «articoli 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma,» e all'*articolo 9, secondo comma, numero 1)*, le parole: «articoli 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma,».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 36.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

---

(40) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'*art. 5, L. 8 agosto 1985, n. 443*.

---

**14.** *Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in materia di incentivi alle imprese e di finanziamento delle iniziative dell'IPI.*

1. [Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera aa), del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), sono determinate le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 1992, n. 488](#). A tal fine, una quota delle risorse annualmente disposte in favore del citato [decreto-legge n. 415 del 1992](#), determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è utilizzata per integrare le disponibilità del Fondo previsto dall'[articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949](#), e viene amministrata, con contabilità separata, dal soggetto gestore del Fondo medesimo sulla base di apposito contratto da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato <sup>(41)</sup> <sup>(42)</sup>.

2. Per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese anche tramite apposite comunicazioni all'ufficio del registro delle imprese <sup>(43)</sup>.

3. [A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 gli oneri per il finanziamento delle iniziative che l'Istituto per la promozione industriale (IPI) assume sulla base di programmi di sostegno delle iniziative per la promozione imprenditoriale sull'intero territorio nazionale gravano sulle disponibilità del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'[articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#)] <sup>(44)</sup>.

---

(41) Per le modalità semplificate di cui al presente comma vedi il [D.M. 21 novembre 2002](#).

(42) Comma abrogato dal comma 7 dell'art. 23 e dal numero 38) dell'[allegato 1 al D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#). Vedi, anche, il comma 11 dello stesso articolo 23.

(43) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 18 ottobre 2002](#).

(44) Comma abrogato dal comma 7 dell'art. 23 e dal numero 38) dell'[allegato 1 al D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#). Vedi, anche, il comma 11 dello stesso articolo 23.

---

**15. Agevolazioni regionali e disposizioni in materia di turismo.**

1. ... <sup>(45)</sup>.

2. All'articolo [21, comma 2](#), del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111](#), le parole: «allo 0,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 2 per cento».

---

[\(45\)](#) Sostituisce il comma 2-bis dell'art. [11](#), [D.L. 29 agosto 1994, n. 516](#).

---

**16. Agevolazioni per l'informazione al consumatore.**

1. È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2001 per il finanziamento, fino alla misura del 70 per cento, di progetti promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo [5 della legge 30 luglio 1998, n. 281](#), per servizi di assistenza, informazione ed educazione resi a consumatori e utenti compresi quelli della pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità ed i termini di presentazione dei relativi progetti <sup>(46)</sup>.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

---

[\(46\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 24 maggio 2001, n. 273](#).

---

**17. Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci.**

1. Le imprese che esercitano attività di facchinaggio debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla [legge 29 dicembre 1993, n. 580](#), oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'[articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443](#). L'iscrizione al registro o all'albo è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti di onorabilità che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge <sup>(47)</sup>.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste altresì le fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni, nonché i casi e le modalità di sospensione, di cancellazione e di reinscrizione delle imprese nel registro e nell'albo di cui al medesimo comma 1.

3. Per attività di facchinaggio si intendono quelle previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999 <sup>(48)</sup>.

---

(47) Comma così modificato dal comma 1-bis dell'[art. 72, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59](#), aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'[art. 10, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147](#).

(48) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il [D.M. 30 giugno 2003, n. 221](#). Vedi, anche, il comma 1 dell'[art. 72, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59](#).

---

**18. Modifiche alla [legge 3 febbraio 1989, n. 39](#).**

1. Alla [legge 3 febbraio 1989, n. 39](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... <sup>(49)</sup>;

b) ... <sup>(50)</sup>;

c) ... <sup>(51)</sup>.

---

(49) Sostituisce la lettera e) del comma 3 dell'[art. 2, L. 3 febbraio 1989, n.](#)

39.

(50) Aggiunge il comma 5-*bis* all'*art. 3, L. 3 febbraio 1989, n. 39*.

(51) Sostituisce il comma 3 dell'*art. 5, L. 3 febbraio 1989, n. 39*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**19. Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.**

1. Al fine di assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti di cui al [decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32](#), il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti <sup>(52)</sup>. In coerenza con il Piano nazionale, le regioni, nell'ambito dei poteri programmatori loro attribuiti, provvedono a redigere i piani regionali sulla base dei seguenti indirizzi:

a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle modalità per la chiusura degli impianti incompatibili;

b) definizione sul territorio regionale di bacini di utenza da individuare con parametri omogenei;

c) determinazione di criteri, in coerenza con la tipologia individuata dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del [decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 dicembre 1999, n. 496](#), per l'apertura di un nuovo punto vendita, incluse le superfici e le distanze minime obbligatorie tra gli impianti;

d) determinazione di regole transitorie durante il periodo di attuazione del processo di ammodernamento della rete;

e) determinazione di parametri di individuazione degli impianti di pubblico servizio al fine di assicurare, in zone periferiche o particolarmente disagiate, nonché in zone montane, i servizi minimi;

f) definizione di modalità per l'aumento dell'automazione degli impianti in misura non inferiore al 50 per cento dei volumi di vendita;

g) individuazione della necessaria flessibilità degli orari nel rispetto di

quanto previsto dall'*articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32*;

h) definizione delle modalità di sviluppo di attività commerciali integrative presso gli impianti di distribuzione dei carburanti della rete stradale e autostradale;

i) determinazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'*articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287*, degli indirizzi, dei criteri e delle priorità in base ai quali i comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti titolari della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della medesima *legge n. 287 del 1991*, per l'attivazione nei locali dell'impianto di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge stessa. L'attività di somministrazione è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, della medesima *legge n. 287 del 1991*, e non è trasferibile in altra sede. Resta fermo che l'attivazione di un esercizio della suddetta tipologia presso gli impianti di distribuzione dei carburanti da parte di soggetti diversi dai titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza è soggetta alle disposizioni della citata *legge n. 287 del 1991*.

2. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1.

3. In conformità alle prescrizioni dettate dal *regolamento (CE) n. 2790/1999* della Commissione, del 22 dicembre 1999, i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresì le modalità per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali.

4. All'*articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32*, le parole «tutte le attrezzature fisse e mobili» devono intendersi riferite anche alle attrezzature per l'erogazione e il pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento.

---

(52) Il piano nazionale di ammodernamento della rete distributiva dei carburanti è stato approvato con *D.M. 31 ottobre 2001*.

---

**20. Norme in materia di apertura di esercizi commerciali.**

1. Fino alla definizione da parte delle regioni delle modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 3, del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), non può essere negata l'autorizzazione all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq. in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del citato [decreto legislativo n. 114 del 1998](#), operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della [legge 11 giugno 1971, n. 426](#), per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio non può essere superiore alla somma dei limiti massimi indicati alla citata lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 del [decreto legislativo n. 114 del 1998](#), tenuto conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.

---

---

**Capo II**

**Internazionalizzazione delle imprese**

**21. Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.**

1. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della [legge 24 aprile 1990, n. 100](#), dopo le parole: «enti pubblici,» sono inserite le seguenti: «da regioni nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano e da società finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni o dalle province autonome,».

2. All'articolo 1, comma 2, lettera *h-ter*), della [legge 24 aprile 1990, n. 100](#), e successive modificazioni, le parole: «e di *factoring*» sono sostituite dalle seguenti: «, di *factoring* e di *general trading*».

3. ... <sup>(53)</sup>.

4. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del [decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 1981, n. 394](#), e successive modificazioni, possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti a favore di soggetti esteri che realizzino nei loro Paesi, diversi da quelli dell'Unione europea, strutture e reti di vendita di prodotti italiani, quali strutture e reti in *franchising*. Con successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le condizioni, le modalità ed i termini dell'intervento agevolativo. Per la gestione degli interventi di cui al presente comma la SIMEST Spa stipula con il Ministero del commercio con l'estero apposito *addendum* alla convenzione sottoscritta il 16 ottobre 1998 con il predetto Ministero per la gestione degli interventi di cui al [decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 1981, n. 394](#), anche al fine di determinare i relativi compensi e rimborsi, in ogni caso a carico del fondo stesso, sostenuti per la gestione degli interventi di cui al presente comma.

5. ... <sup>(54)</sup>.

6. Il comma 4 dell'*articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41*, è abrogato.

7. Le disponibilità del fondo di cui all'*articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949*, e successive modificazioni, possono essere utilizzate anche per agevolare il sostegno finanziario ai processi esportativi delle imprese artigiane e ai programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi *export* a queste collegati, secondo finalità, forme tecniche, modalità e condizioni da definire con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al fine di assicurare il miglior servizio alle imprese artigiane e ai loro consorzi *export*, il soggetto gestore del predetto fondo si avvale anche degli interventi di garanzia di cui alla [legge 14 ottobre 1964, n. 1068](#), e successive modificazioni, e stipula apposito contratto con il Ministero del commercio con l'estero nel quale può essere previsto un regime di convenzionamento con la SIMEST Spa.

8. L'*articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143*, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di soppressione della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione e di successione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero alla medesima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto del medesimo Istituto; non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio del medesimo Istituto in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.

9. Alla [legge 25 marzo 1997, n. 68](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... <sup>(55)</sup>;

b) ... <sup>(56)</sup>.

10. Ad integrazione di quanto già previsto dall'*articolo 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e al fine dello sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici in sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento al settore produttivo tessile,

dell'abbigliamento e calzaturiero, è stanziata la somma di lire 110 miliardi a valere sul fondo di cui all'[articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46](#). Allo scopo il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione, a valere su detta somma, di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti *de minimis*. Sulla stessa somma gravano altresì gli oneri per le azioni e le iniziative per la formazione di tecnici specializzati nelle metodologie, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie anzidette, con riferimento alle filiere produttive del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2000, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

---

(53) Sostituisce il comma 1 dell'[art. 4, L. 24 aprile 1990, n. 100](#).

(54) Aggiunge il comma 6-*bis* all'[art. 22, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143](#).

(55) Sostituisce la lettera *h*) del comma 2 dell'[art. 2, L. 25 marzo 1997, n. 68](#).

(56) Sostituisce il comma 4 dell'[art. 3, L. 25 marzo 1997, n. 68](#).

---

### Capo III

#### Misure di intervento nel settore delle comunicazioni

**22.** *Contributo per l'acquisto di ricevitori-decodificatori e disposizioni in favore della ricerca nel campo delle comunicazioni.*

1. Alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano un apparato ricevitore-decodificatore per la ricezione e trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle caratteristiche determinate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del [decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 marzo 1999, n. 78](#), nonché alle persone fisiche e giuridiche che acquistano un apparato di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati via INTERNET è riconosciuto per una sola volta un contributo statale fino a lire 150.000 <sup>(57)</sup> fino a concorrenza di lire 36,5 miliardi per l'anno 2000, lire 31 miliardi per l'anno 2001, lire 113,1 miliardi per l'anno 2002 e lire 25 miliardi per l'anno 2003. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità di erogazione del contributo ai fini del rispetto dei limiti di stanziamento.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

3. Per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca nel settore di cui al comma 1 e, in generale, nel campo delle comunicazioni è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 6.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

4. I soggetti di alta specializzazione che operano prevalentemente per il conseguimento delle finalità pubbliche nel campo delle comunicazioni, con particolare riferimento ai programmi di ricerca mirati allo sviluppo della tecnologia nel settore di cui al comma 1 ovvero attinenti alle politiche di allocazione ed assegnazione dello spettro radio e di gestione efficiente delle frequenze sia radiomobili che televisive, nonché allo studio dell'impatto dei campi elettromagnetici sulla salute dei cittadini e sull'ambiente, individuati dal Ministero delle comunicazioni, sono autorizzati a contrarre operazioni finanziarie il cui ammontare è correlato alla quota limite di impegno agli stessi assegnata con il medesimo provvedimento di individuazione.

5. Il Ministero delle comunicazioni corrisponde direttamente agli istituti finanziari le quote di ammortamento per capitale e per interessi relative alle operazioni finanziarie di cui al comma 4.

6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

---

(57) Per la misura del contributo statale, per l'anno 2003, vedi l'art. 89, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

---

### **23. Contributi a favore delle emittenti televisive locali.**

1. Ai soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 1° settembre 1999, è riconosciuto un contributo non superiore all'80 per cento delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione, per l'adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e per l'ammodernamento degli impianti, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico <sup>(58)</sup>.

2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo <sup>(59)</sup>.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite di lire 165,3 miliardi nell'anno 2000, di lire 84,8 miliardi nell'anno 2001 e di lire 101,7 miliardi nell'anno 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

---

(58) Comma così modificato dall'art. 58, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(59) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 ottobre 2001, n. 407.

---

## Capo IV

### Interventi a favore delle infrastrutture intermodali

#### **24.** *Delega per il completamento della rete interportuale nazionale.*

1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'[articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454](#), e all'[articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413](#), per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, il Governo è delegato ad emanare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge <sup>(60)</sup>, un decreto legislativo per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi nonché, nel rispetto dei decreti legislativi emanati ai sensi della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e successive modificazioni, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'[articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240](#);

b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

c) definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali ad essa complementari, finalizzate alla realizzazione del riequilibrio modale e territoriale attraverso la creazione di un sistema integrato tra le varie tipologie di trasporto, nell'ambito della elaborazione del Piano generale dei trasporti;

d) rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di trasporto e tra le infrastrutture intermodali esistenti, per la fruibilità dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento;

e) includere nell'ambito degli interventi da ammettere a finanziamento i centri merci, i magazzini generali e le piattaforme logistiche, compresi quelli multimodali, i terminali intermodali nonché quelli dedicati al transito ed allo stazionamento, per un periodo non superiore a trenta giorni, delle merci pericolose, e, ove necessario, completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento nell'ambito del Sistema nazionale integrato dei trasporti <sup>(61)</sup>;

f) privilegiare le infrastrutture intermodali collegate o collegabili alle grandi direttrici internazionali mediante il sistema autostradale, le reti ferroviarie ad alta capacità, il sistema portuale ed aeroportuale a rilievo internazionale ed

intercontinentale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni concernenti il piano quinquennale degli interporti di cui alla [legge 4 agosto 1990, n. 240](#), e successive modificazioni, al [decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 maggio 1995, n. 204](#), e alla [legge 23 dicembre 1997, n. 454](#). A decorrere dalla medesima data, sono altresì abrogate le disposizioni concernenti procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi da erogare, sulla base di criteri previamente determinati in conformità alle previsioni di cui al comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dalle disposizioni richiamate nel medesimo comma 1. Sono fatti salvi i procedimenti già avviati alla predetta data ai sensi degli [articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240](#), e successive modificazioni, e quanto previsto dall'[articolo 3, comma 6, della legge 7 dicembre 1999, n. 472](#).

3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 1 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1.

5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono definite le procedure di attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione.

---

(60) Termine prorogato al 31 dicembre 2002 dall'[art. 37, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166](#).

(61) Lettera così sostituita dall'[art. 37, comma 2, L. 1° agosto 2002, n. 166](#).

---

## TITOLO III

### Disposizioni finali

#### 25. Norme applicative.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

Allegato A

(v. articolo 5, comma 2)

#### Tabella di determinazione del valore del punto

| Punto percentuale in validità | Coefficiente di moltiplicatore |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1                             | 1,0                            |
| 2                             | 1,1                            |
| 3                             | 1,2                            |
| 4                             | 1,3                            |
| 5                             | 1,5                            |
| 6                             | 1,7                            |
| 7                             | 1,9                            |
| 8                             | 2,1                            |
| 9                             | 2,3                            |